

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO FIOCCHI MUNIZIONI S.P.A.

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Il rapporto contrattuale di fornitura di prodotti (i "Prodotti", o, singolarmente, il "Prodotto") e/o di servizi (i "Servizi", o, singolarmente, il "Servizio") concluso tra le parti per effetto dell'accettazione dell'ordine sarà esclusivamente regolato dall'ordine, dagli eventuali accordi separati conclusi di volta in volta tra le parti e dalle presenti condizioni generali di acquisto (il "Contratto di Fornitura").
- 1.2 In caso di qualsiasi contraddizione e/o incongruenza tra i documenti contrattuali che regolano il Contratto di Fornitura, prevarranno le disposizioni contenute nel documento contrattuale di volta in volta indicato per primo nella seguente lista:
- l'ordine;
 - gli eventuali accordi separati conclusi di volta in volta tra le parti;
 - le presenti condizioni generali di acquisto.
- 1.3 Il fornitore (il "Fornitore") rinuncia espressamente all'applicazione delle proprie condizioni generali e particolari di vendita al rapporto di fornitura.

2. Conclusione del Contratto di Fornitura

- 2.1 Il Contratto di Fornitura è concluso nel momento in cui Fiocchi Munizioni S.p.A. (l'"Acquirente") riceve l'accettazione scritta dell'ordine sottoscritta dal Fornitore.
- 2.2 In mancanza di accettazione conforme a quanto sopra, il Contratto di Fornitura si intende non concluso e, pertanto, l'Acquirente potrà revocare l'ordine.
- 2.3 Qualora il Fornitore non comunicasse formalmente l'accettazione dell'ordine, ma desse esecuzione all'ordine ricevuto dall'Acquirente, quest'ultimo avrà diritto di rifiutarne l'esecuzione.

3. Prezzi

I prezzi indicati nell'ordine si intendono fissi e non potranno essere modificati. Qualsiasi eventuale variazione dei prezzi sarà valida e vincolante per le parti soltanto se preventivamente concordata per iscritto.

4. Informazioni tecniche e proprietà industriale

- 4.1 I disegni, i capitolati, le norme ed ogni altra informazione o documentazione tecnica, nonché i modelli, i campioni e le eventuali attrezzature specifiche, comunicati o messi a disposizione del Fornitore per l'esecuzione della fornitura, rimangono di esclusiva proprietà dell'Acquirente (le "Informazioni Tecniche dell'Acquirente"); le Informazioni Tecniche dell'Acquirente non potranno essere utilizzate dal Fornitore a fini diversi dall'esecuzione del Contratto di Fornitura e dovranno essere puntualmente restituite all'Acquirente su semplice richiesta di quest'ultimo ed in ogni caso entro il termine di scadenza del Contratto di Fornitura.
- 4.2 Il Fornitore si impegna pertanto a non riprodurre o divulgare a terzi le Informazioni Tecniche dell'Acquirente e ad assumere le opportune cautele nei confronti del proprio personale per garantirne la riservatezza.
- 4.3 Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti dell'Acquirente suoi eventuali diritti di privativa industriale sui Prodotti o sui Servizi oggetto delle forniture all'Acquirente.

- 4.4 Salvo il caso in cui i Prodotti siano fabbricati e/o i Servizi forniti esclusivamente sulla base di *know – how* e specifiche fornite dall'Acquirente, il Fornitore garantisce che la produzione, l'uso, la commercializzazione in Italia e all'estero dei Prodotti e la prestazione dei Servizi non comportano alcuna violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi e si impegna pertanto a mantenere manlevato ed indenne l'Acquirente da qualsiasi responsabilità relativa ad infrazioni di eventuali diritti di privativa industriale di terzi sui Prodotti.

5. Marchi

- 5.1 Il Fornitore, ove richiesto espressamente per iscritto dall'Acquirente, dovrà apporre sui Prodotti e sulle loro confezioni i marchi e/o altri segni distintivi di volta in volta indicati dall'Acquirente (i "Marchi"). L'apposizione dei Marchi da parte del Fornitore su eventuale indicazione dell'Acquirente non potrà in nessun caso intendersi come concessione al Fornitore di qualsivoglia licenza o di altro diritto correlato al loro utilizzo. I Prodotti così contrassegnati potranno essere forniti esclusivamente all'Acquirente.
- 5.2 Con riferimento ai Servizi, l'utilizzazione dei Marchi dell'Acquirente da parte del Fornitore dovrà essere oggetto di specifico accordo all'interno del Contratto di Fornitura e in ogni caso non potrà avvenire per scopi diversi da quelli strettamente necessari per lo svolgimento della fornitura.

6. Quantitativi ordinati

- 6.1 Il Fornitore è obbligato a consegnare l'esatta quantità di Prodotti e/o a svolgere le attività oggetto dei Servizi come indicate nell'ordine emesso dall'Acquirente. Con riferimento ai Prodotti, saranno considerati probanti e definitivi i dati quantitativi riscontrati al controllo effettuato dall'Acquirente entro 15 giorni dalla loro consegna.
- 6.2 Qualora i quantitativi di Prodotti fossero superiori o inferiori a quanto indicato nell'ordine, l'Acquirente potrà a propria insindacabile discrezione:
- accettare i quantitativi effettivamente consegnati e modificare i successivi ordini in ragione della differenza quantitativa accertata al momento della consegna; o
 - respingere i quantitativi di Prodotti eccedenti quanto ordinato e qualora il Fornitore, su invito dell'Acquirente, non provveda all'immediato ritiro, rispedire al Fornitore l'eccedenza con oneri e spese a carico di quest'ultimo; o
 - richiedere al Fornitore di inviare a proprie spese i quantitativi di merce risultati mancanti; o
 - annullare l'ordine, addebitando al fornitore gli oneri e le spese correlate alla restituzione dei Prodotti già consegnati.

7. Termini di consegna e pagamento. Passaggio del Titolo

- 7.1 Salva diversa indicazione nell'ordine, le consegne dei Prodotti da parte del Fornitore si intendono sempre DDP stabilimento o magazzino dell'Acquirente di volta in volta indicato nell'ordine (INCOTERMS 2020). Il passaggio del diritto di proprietà in favore dell'Acquirente avverrà nel momento in cui il Prodotto sarà messo a disposizione dell'Acquirente da parte del Fornitore secondo le modalità convenute nel Contratto di Fornitura.

Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini ed i programmi di consegna dei Prodotti e di svolgimento e completamento dei Servizi

indicati nell'ordine rispetto ai quali l'Acquirente non accetta né ritardi, né variazioni non concordate per iscritto. L'Acquirente potrà rispedire al Fornitore tutte le forniture di Prodotti ricevute prima del termine di consegna indicato nell'ordine, a spese e rischio del Fornitore o addebitare a quest'ultimo le spese di magazzinaggio relative al periodo di anticipata consegna mediante emissione della relativa nota di debito.

7.2 In caso di ritardi nelle consegne (anche parziali) dei Prodotti o svolgimento delle attività di cui ai Servizi l'Acquirente potrà:

- a) chiedere l'esecuzione dell'ordine ed applicare una penale per il ritardo pari allo 1% del prezzo per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo di 10 settimane, salva diversa penale indicata nell'ordine e fatto salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dal ritardo, ivi incluse eventuali penali che l'Acquirente che fosse obbligato a corrispondere al proprio cliente;
- b) annullare l'ordine mediante semplice comunicazione al Fornitore, salvo in ogni caso il diritto ad ottenere il risarcimento da parte del Fornitore di ogni danno derivante dal ritardo.

Rimarranno in ogni caso a carico del Fornitore tutti i maggiori costi per eventuali trasporti eccezionali a cui il Fornitore dovrà ricorrere per assicurare il rispetto dei termini di consegna o per limitare gli effetti di ogni eventuale ritardo nelle consegne dei Prodotti.

7.3 I pagamenti saranno effettuati dall'Acquirente entro 120 giorni dalla data della fattura mediante bonifico bancario accreditato sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore, fatta salva in ogni caso la facoltà di compensazione prevista all'art. 16.

7.4 Senza pregiudizio per ogni altro diritto derivante dalla legge o dalle presenti condizioni generali di acquisto, l'Acquirente avrà la facoltà di sospendere i pagamenti delle somme dovute qualora: (i) l'esecuzione del Contratto di Fornitura sia incompleta, inesatta o non conforme agli accordi; o (ii) sui Prodotti o Servizi siano ravvisati vizi o difetti o mancanza delle qualità concordate di ogni tipo.

8. Qualità

8.1 Il Fornitore deve mantenere, durante tutta la fase di produzione dei Prodotti o la fornitura dei Servizi, standard qualitativi adeguati allo stato dell'arte e comunque non inferiori a quelli richiesti dalla normativa applicabile alla propria attività produttiva e/o commerciale. Per il caso in cui la normativa applicabile richieda l'ottenimento di certificazioni attestanti la qualità di Prodotti, Servizi e/o processi, il Fornitore si impegna a fornire copia degli stessi in corso di validità all'Acquirente.

8.2 I Prodotti dovranno essere conformi alle specifiche indicate dall'Acquirente negli ordini o con quest'ultimo concordate separatamente (le "Specifiche").

Nel caso in cui il Fornitore fosse costretto a modificare in forma definitiva o temporanea le Specifiche o il processo produttivo, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione scritta all'Acquirente, indicando le ragioni per le quali è costretto alle predette modifiche e, nel caso di modifiche temporanee, la loro durata e i quantitativi che saranno così prodotti.

Qualora il Fornitore effettui le modifiche senza l'autorizzazione preventiva dell'Acquirente, l'Acquirente avrà diritto di rifiutare la consegna di Prodotti non conformi alle Specifiche e, a propria discrezione, di risolvere il Contratto di Fornitura ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., mediante semplice comunicazione al Fornitore.

8.3 Il Fornitore dovrà implementare sui Prodotti le modifiche che nel corso del rapporto di fornitura siano richieste con ragionevole anticipo dall'Acquirente mediante comunicazione scritta a cui farà seguito l'emissione del relativo ordine.

In caso di richieste dell'Acquirente effettuate senza ragionevole preavviso, l'Acquirente acquisterà i Prodotti che siano già stati ultimati dal Fornitore per un quantitativo in ogni caso non superiore a quello previsto per la consegna nel mese in cui la richiesta di modifica è comunicata al Fornitore e per il mese immediatamente successivo.

Nei casi previsti dal presente Articolo, il Fornitore si atterrà alle istruzioni dell'Acquirente al fine di limitare il quantitativo di Prodotti addebitabili a quest'ultimo e si renderà in ogni caso disponibile a consentire l'accesso all'Acquirente presso il proprio stabilimento per la verifica dei Prodotti in giacenza.

8.4 Salvo diverso accordo scritto, ogni lotto di Prodotti, dovrà essere accompagnato da certificato di qualità/conformità.

Il certificato dovrà essere sottoscritto dal responsabile del servizio qualità del Fornitore e dovrà riportare le seguenti informazioni:

- data di emissione;
- valori di specifica concordati;
- valori del Prodotto riscontrati in fase di collaudo;
- codice dell'Acquirente e riferimento al numero d'ordine, ove applicabile;
- stabilimento di produzione;
- numero di lotto;
- quantità spedita (da indicarsi alternativamente nella bolla di consegna);
- data di termine utilizzo (quando applicabile);
- dichiarazione del Fornitore attestante la conformità del Prodotto alle Specifiche.

8.5 I Prodotti dovranno essere imballati in contenitori che permettono il loro trasporto, manipolazione e immagazzinaggio senza alcun danneggiamento e dovranno essere conformi alle Specifiche e, in ogni caso, a quanto previsto dalle normative nazionali e internazionali applicabili.

Gli imballi dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- denominazione o marchio di fabbrica del Fornitore, salvo diversa indicazione dell'Acquirente;
- denominazione del componente e, se richiesto, part number dell'Acquirente;
- numero di lotto e numeri di pezzi e/o peso;
- numero del singolo imballo;
- data e stabilimento di produzione del Prodotto;
- data di termine utilizzo del Prodotto (quando applicabile);
- omologazione dell'imballo, ove richiesta dalla normativa di riferimento;
- eventuali ulteriori specifiche indicazioni su richiesta dell'Acquirente.

8.6 I Prodotti dovranno essere accompagnati da tutti i documenti necessari alla loro importazione, esportazione o movimentazione sul territorio nazionale debitamente compilati ai sensi della normativa applicabile.

8.7 L'Acquirente si riserva la facoltà di controllare ogni lotto fornito onde verificare la conformità dei Prodotti ai requisiti qualitativi espressi nelle Specifiche.

9. Garanzia di qualità dei Prodotti e dei Servizi

9.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti e i Servizi:

- a) sono realizzati e consegnati e/o eseguiti in conformità alle Specifiche e alla normativa di qualità dell'Acquirente di cui al precedente Art. 8;
- b) sono conformi ad ogni disposizione di legge, regolamentare od amministrativa applicabile avente ad oggetto i Prodotti e i Servizi in vigore nel paese di produzione e di consegna o di esecuzione;

- c) sono esenti da vizi o difetti ed idonei ad assicurare le prestazioni necessarie per il corretto funzionamento dei prodotti ai quali saranno applicati.

La consegna e l'eventuale pagamento non esonerano il Fornitore da responsabilità circa la qualità e l'idoneità all'uso dei Prodotti e dei Servizi.

9.2 Gli obblighi di garanzia del Fornitore rimangono in vigore fino allo scadere del periodo di garanzia stabilito dalla legge applicabile al Prodotto o al Servizio, salvo il caso di pattuizione di un termine più esteso.

9.3 Nel caso in cui durante il periodo di garanzia i Prodotti o i Servizi risultassero difettosi o non conformi a quanto concordato tra le parti, l'Acquirente, previa denuncia scritta al Fornitore dei vizi o dei difetti riscontrati, e fatto salvo il suo diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, potrà:

- a) richiedere al Fornitore di ritirare e sostituire senza ritardo i Prodotti difettosi a proprie cure e spese;
- b) richiedere l'eliminazione dei vizi relativi ai Servizi, a spese del Fornitore;
- c) restituire i Prodotti difettosi a spese del Fornitore senza chiederne la sostituzione e annullare l'ordine per la parte relativa ai Prodotti respinti.

9.4 Nei casi di cui all'Art. 9.3 che precede, qualora la quantità di Prodotti riscontrati difettosi risulti rilevante, il Fornitore, su richiesta dell'Acquirente, dovrà effettuare a propria cura e spese un collaudo dei Prodotti, sino a quando non abbia dimostrato all'Acquirente di aver ricondotto sotto controllo il processo di produzione e l'Acquirente lo abbia accertato confermandolo mediante comunicazione scritta al Fornitore.

9.5 La verifica della conformità dei Prodotti e dei Servizi alle Specifiche, nonché il controllo del loro corretto funzionamento sia in fase statica, che dinamica, saranno eseguiti in conformità alle procedure di controllo stabilite dall'Acquirente nell'ordine o separatamente comunicate al Fornitore.

9.6 Fermi restando gli obblighi e le responsabilità derivanti dai precedenti paragrafi, il Fornitore dovrà mantenere presso i propri magazzini delle scorte di sicurezza necessarie ad assicurare la continuità delle forniture secondo la loro programmazione di volta in volta concordata con l'Acquirente.

Il Fornitore potrà attingere dalle scorte le quantità di Prodotti necessarie qualora preveda difficoltà nel rispetto dei termini di consegna per impedimenti oggettivi. In tal caso il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione all'Acquirente indicandone i motivi.

Le scorte di sicurezza dovranno essere periodicamente ruotate e tenute dal Fornitore in modo da consentire in ogni momento la loro individuazione e gestione. Se utilizzate, dette scorte dovranno essere di volta in volta prontamente reintegrate dal Fornitore.

9.7 Previa richiesta scritta da inviarsi al Fornitore con un preavviso minimo di 48 ore, l'Acquirente potrà in qualsiasi momento accedere presso la sede del Fornitore per controllare e verificare la qualità dei materiali impiegati, i metodi di fabbricazione e di collaudo dei Prodotti, nonché lo stato delle scorte di sicurezza. Il Fornitore dovrà pertanto consentire l'accesso presso i propri impianti al personale delegato dall'Acquirente per effettuare le verifiche di cui sopra.

9.8 Nel caso in cui, anche successivamente alla scadenza del periodo di garanzia, l'Acquirente sia obbligato in forza di accordi contrattuali con il cliente a finanziare e/o a partecipare a campagne di richiamo, campagne di servizio o risanamento o altri interventi di carattere preventivo dovuti a difetti dei propri prodotti causati dalla difettosità dei Prodotti (le "Azioni Preventive"), il Fornitore dovrà:

a) consegnare gratuitamente all'Acquirente i Prodotti necessari a quest'ultimo per dare esecuzione alle Azioni Preventive senza sospendere o ritardare i programmi di consegna delle forniture; e

b) rimborsare l'Acquirente tutti i costi e le spese sostenute per dare esecuzione alle Azioni Preventive; e

c) collaborare a proprie spese con l'Acquirente ed il cliente dell'Acquirente per l'adozione di tutte le misure tecniche ed operative necessarie per dare completa esecuzione alle Azioni Preventive.

10. Responsabilità da prodotto

10.1 In aggiunta rispetto a quanto già previsto dalle presenti condizioni generali, il Fornitore dichiara e garantisce che tutti i Prodotti sono conformi a ogni legge, regolamento o altra normativa applicabile nei paesi in cui i Prodotti saranno distribuiti dall'Acquirente, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, normative in materia di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di tutela della salute (la "Normativa").

10.2 Il Fornitore manterrà pertanto l'Acquirente manlevato ed indenne da qualsiasi pretesa di terzi avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati a cose o persone, nonché da qualsivoglia sanzione di pubbliche autorità, derivanti dalla difettosità dei Prodotti o dalla loro non conformità alla Normativa.

11. Forza maggiore

11.1 In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto di Fornitura da parte del Fornitore, che siano determinati da comprovata impossibilità della prestazione derivante da cause a quest'ultimo non imputabili (l'"Evento di Forza Maggiore"), quali provvedimenti di qualsiasi autorità nazionale o internazionale, incendi, inondazioni, tempeste, esplosioni, rivolte, calamità naturali, guerre, sabotaggi, impossibilità di reperire energia, materiali, macchinari o mezzi di trasporto, i termini di consegna dei Prodotti o di esecuzione dei Servizi saranno nuovamente concordati con il Fornitore, a condizione che quest'ultimo abbia comunicato per iscritto senza ritardo all'Acquirente il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ed abbia posto in essere tutte le azioni necessarie al fine di mitigarne gli effetti pregiudizievoli.

11.2 Il Fornitore non potrà invocare un Evento di Forza Maggiore nel caso abbia contribuito dolosamente o colposamente al verificarsi di tale evento.

11.3 Nel caso in cui l'Evento di Forza Maggiore renda impossibile al Fornitore l'adempimento della prestazione per più di 30 giorni oppure, ad insindacabile giudizio dell'Acquirente, non sia compatibile con le sue esigenze produttive, quest'ultimo potrà procurarsi i Prodotti e i Servizi presso altri fornitori, annullare l'ordine e/o di risolvere il Contratto di Fornitura mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore.

12. Riservatezza

12.1 Il Fornitore tratterà come confidenziali tutte le informazioni tecniche (ivi incluse, senza limitazione, le Informazioni Tecniche dell'Acquirente), commerciali o di altra natura che gli siano comunicate o rese accessibili dall'Acquirente nell'ambito dell'esecuzione del Contratto di Fornitura (le "Informazioni Confidenziali"). Ai fini del presente Art. 12, non saranno Informazioni Confidenziali le informazioni comunicate o rese accessibili dall'Acquirente nel caso in cui il Fornitore fornisca prova documentale che le stesse:

- a) gli erano già note alla data della loro comunicazione; o
- b) erano già di pubblico dominio alla data della loro comunicazione; o

- c) sono divenute di pubblico dominio in un momento successivo alla loro comunicazione, per fatto non imputabile al Fornitore od a uno dei soggetti indicati al successivo Art. 12.4; o
- d) gli siano state comunicate da una terza parte che risulti non aver violato alcun obbligo legale o contrattuale di riservatezza.

12.2 Il Fornitore dovrà mantenere riservate e pertanto non divulgare a terzi tutte le Informazioni Confidenziali per tutta la durata del Contratto di Fornitura e per i 5 anni successivi alla sua scadenza o risoluzione per qualsivoglia ragione.

12.3 In deroga a quanto previsto dal presente Articolo, il Fornitore potrà rivelare le Informazioni Confidenziali in conformità ad un ordine ricevuto da una pubblica autorità, a condizione che abbia tempestivamente informato l'Acquirente, al fine di consentire a quest'ultimo di opporsi a tale provvedimento, o di proporre tutte le azioni necessarie, od opportune per tutelare per quanto possibile la riservatezza delle Informazioni Confidenziali oggetto del provvedimento.

12.4 Il Fornitore si obbliga a custodire le Informazioni Confidenziali e ogni documento ad esse inerente per tutta la durata del rapporto di fornitura, permettendone la consultazione soltanto al proprio personale che necessiti di tali informazioni per dare esecuzione alla fornitura dei Prodotti o dei Servizi, a condizione che detto personale sia vincolato ai medesimi obblighi di riservatezza assunti dal Fornitore ai sensi del presente Articolo.

12.5 Alla scadenza del Contratto di Fornitura, o a richiesta di quest'ultimo, il Fornitore è obbligato a restituire all'Acquirente tutta la documentazione inerente alle Informazioni Confidenziali dell'Acquirente custodita in conformità all'Art. 12.4.

13. Protezione dei dati personali

Le parti si danno atto che qualora, nell'esecuzione del Contratto di Fornitura, dovessero trattare dati personali di persone fisiche, come definiti dall'art. 4 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 ("GDPR"), tratteranno tali dati personali in ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il GDPR nonché la legislazione nazionale di recepimento del GDPR quale il D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, la normativa regolamentare e secondaria vigenti nell'Unione Europea, come successivamente modificate o integrate, ivi incluso ogni orientamento e provvedimento emesso dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nonché dal Comitato dei Garanti Europei – *European Data Protection Board*.

14. Clausola risolutiva espressa

14.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il Contratto di Fornitura potrà essere risolto dall'Acquirente mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore in caso di violazione da parte del Fornitore delle seguenti disposizioni di cui agli Artt.: 4.1 (utilizzo delle Informazioni Tecniche dell'Acquirente), 4.2 (riservatezza Informazioni Tecniche dell'Acquirente), 4.4 (garanzia del Fornitore per contraffazione); 5 (utilizzo Marchi); 8.1 (Sistema di Qualità), 8.2 (mantenimento Specifiche), 8.4 (certificazione Prodotti), 8.5 (imballaggio Prodotti), 8.6 (documenti di accompagnamento spedizione Prodotti); 9.1 (Garanzia di Qualità), 9.4 (misure correttive), 9.6 (scorte di sicurezza), 9.7 (accesso alla sede del Fornitore), 9.8 (Azioni Preventive); 10.1 (Responsabilità da prodotto); 11.3 (Forza Maggiore); 12.2 (obblighi di riservatezza), 12.4 (custodia e utilizzo delle Informazioni Confidenziali), 12.5 (Restituzione Informazioni Confidenziali); 13 (Protezione dati personali); 17 (Cessione del contratto); 18 lett. a) (Conformità alle disposizioni di legge); 18 lett. b) (Conformità alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e art. 18 lett. c) (Conformità alle disposizioni del Codice Etico).

14.2 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., l'ordine potrà essere annullato dall'Acquirente mediante semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore in caso di violazione da parte del Fornitore delle disposizioni di cui agli Artt.: 6.1 (Quantitativi ordinati); 7.1 (Termini di consegna); 9.1 (Garanzia di qualità), 9.4 (misure correttive); 11.3 (Forza Maggiore).

15. Cause di recesso

L'Acquirente ha diritto di recedere senza preavviso dal Contratto di Fornitura, mediante dichiarazione scritta:

- a) in caso di interruzione o sospensione della attività produttiva del Fornitore; o
- b) in caso di cessazione della attività del Fornitore o della sua sostanziale modificazione, così come in caso di eventuale perfezionamento di qualsiasi atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda o di un ramo d'azienda del Fornitore dedicato a dare esecuzione al Contratto di Fornitura; o
- c) in caso di cambio dell'assetto proprietario del Fornitore tale da comportare un cambio di controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 c.c..

16. Compensazione

16.1 L'Acquirente si riserva la facoltà di compensare le somme dovute al Fornitore con i debiti del Fornitore derivanti da inadempimenti al Contratto di Fornitura o ad altro titolo nei confronti dell'Acquirente a fronte di emissione di relativa nota di credito da parte del Fornitore.

16.2 La notifica degli addebiti e la successiva formalizzazione verrà sempre seguita dagli enti qualità e logistica dello stabilimento interessato dell'Acquirente e ad essi dovranno essere indirizzate eventuali contestazioni.

16.3 Tutti gli addebiti saranno ritenuti tacitamente accettati se entro 3 giorni dalla loro comunicazione non sarà inviata all'Acquirente alcuna contestazione scritta.

17. Cessione del Contratto di Fornitura

Salvo diverso accordo scritto, l'ordine e/o il Contratto di Fornitura non sono cedibili dal Fornitore a terzi; i relativi crediti derivanti dal contratto di Fornitura sono cedibili dal Fornitore a terzi salvo diverso accordo scritto.

18. Conformità alle disposizioni di legge e Codice Etico

Il Fornitore dichiara e garantisce:

- a) di dare esecuzione al Contratto di Fornitura in conformità ad ogni legge, normativa e/o regolamento applicabile negli Stati in cui i Prodotti e i Servizi sono fabbricati e/o a cui sono destinati e, in particolare, di non violare qualsivoglia disposizione di legge applicabile in materia di anticorruzione, tutela dell'ambiente, protezione dei dati personale e *privacy*, retribuzione dei dipendenti, orari e condizioni di lavoro, tutela del lavoro minorile, selezione dei subfornitori, sicurezza sul luogo di lavoro e sicurezza dei veicoli a motore; e
- b) di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (il "Decreto"), di non aver commesso alcuno dei reati contemplati dal Decreto e si obbliga a rispettare le disposizioni del Decreto impegnandosi ad improntare il proprio comportamento, nell'esecuzione del Contratto di Fornitura, a principi di trasparenza, correttezza e lealtà; e
- c) di aver preso atto che l'Acquirente ha adottato il Codice Etico contenente, tra l'altro, i principi di etica aziendale applicati

dall'Acquirente e dalle società partecipate e/o controllate dall'Acquirente (il "Codice Etico"), pubblicato alla data di sottoscrizione del presente documento nel sito <https://fiocchi.com/it/code-of-ethics> nonché il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 pubblicato alla data di sottoscrizione del presente accordo nel sito <https://fiocchi.com/it/231-model>, di conoscerne pienamente i contenuti e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni e dei principi in essi contenuti.

19. Legge Applicabile

Le presenti condizioni generali di acquisto sono regolate dalla legge italiana.

In caso di differenze e contrasti tra la versione in italiano di questo documento e quella in inglese, la versione in italiano prevarrà.

20. Foro Competente

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Tribunale di Lecco, fatta salva la facoltà dell'Acquirente di adire ogni altro foro competente secondo le norme del Codice di Procedura Civile Italiano.

Luogo: _____

Data: _____

Il Fornitore

Denominazione sociale: _____

Sede legale: _____

C.F./P.IVA: _____

Rappresentato da:

Nome Cognome: _____

Carica Sociale: _____

Firma: _____

Approvazione specifica

Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli. 1341 e 1342 c.c., approva specificatamente le seguenti clausole: Art. 2.3 (Conclusione del Contratto di Fornitura: rifiuto di esecuzione dell'ordine); Art. 4.1 (Informazioni Tecniche e Proprietà Industriale: limiti all'utilizzo delle Informazioni Tecniche dell'Acquirente), 4.2 (Informazioni Tecniche e Proprietà Industriale: riservatezza), 4.3 (Informazioni Tecniche e Proprietà Industriale: diritti di privativa industriale), 4.4 (assenza di violazioni di proprietà industriale e manleva); Art. 6.2 b) (Quantitativi Ordinati: addebito costi di restituzione); Art. 7.1 (Passaggio del titolo); Art. 7.2 (Termini di consegna e pagamento: penale e annullamento dell'ordine); Art. 7.4 (Termini di consegna e pagamento: sospensione pagamento in caso di vizi e/o difformità); Art. 8.2 (Normativa di qualità: clausola risolutiva espressa); Art. 9.3 (Garanzia di qualità dei Prodotti e dei Servizi: garanzia convenzionale); Art. 10.2 (Responsabilità da prodotto: manleva); Art. 11.3 (Forza maggiore: clausola risolutiva espressa); Art. 12.2 e 12.3 (Riservatezza: limiti all'utilizzo di informazioni confidenziali); Art. 13 (Protezione dei dati personali); Art. 14 (Clausola risolutiva espressa); Art. 15 (Cause di recesso); Art. 16.3 (Compensazione: accettazione addebiti); Art.17 (Cessione del Contratto di Fornitura: limiti alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi); Art. 18 (Conformità alle disposizioni di legge e Codice Etico); Art. 19 (Legge Applicabile); e Art. 20 (Foro Competente).

Il Fornitore

Firma: _____